

Prot. n. L78/RNS

Bologna, 19 maggio 2020

Oggetto:

INAIL - Comunicato stampa 15 maggio 2020

L'infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro

Sommario

L'INAIL ha pubblicato sul proprio sito un comunicato stampa in cui si spiegano i diversi presupposti della tutela infortunistica e della responsabilità penale e civile del datore di lavoro per i contagi da Covid-19 dei lavoratori.

Con l'insorgenza della pandemia da corona virus, in molti organi amministrativi di cooperativa sono emerse forti preoccupazioni circa le specifiche ed ulteriori responsabilità nel dover garantire condizioni di igiene e sicurezza adeguate sul luogo di lavoro, soprattutto legate agli appalti presso strutture di terzi ed a forte rischio di contagio. Un esempio per tutti è la gestione di servizi socio sanitari ed educativi svolti impiegando lavoratori della cooperativa.

Le citate preoccupazioni si sono acuite a seguito dell'emanazione da parte dell'INAIL della circolare n. 13 del giorno 3 aprile 2020 nella quale, ai fini che qui interessano, si è evidenziato quanto segue:

- 1. L'occasione di lavoro per il rischio Covid-19 non si applica solo ai sanitari.** Per questi vige il principio di **presunzione legale di origine**: "Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus".
- 2. Anche per altri cicli produttivi si applica tale presunzione:** "A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: **lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.** Anche per tali figure vige il principio della **presunzione semplice** valido per gli operatori sanitari."
- 3. Le tutele quali infortuni sul lavoro sono estese anche a ulteriori cicli lavorativi:** "Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di **indizi "gravi precisi e concordanti"** tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice".

Pertanto, il rischio Covid-19, laddove ecceda il rischio della popolazione generale, è lavorativo a tutti gli effetti e in diverse circostanze lavorative, inducendo molti a ritenere che vi fosse una correlata responsabilità pressoché automatica dei vertici aziendali nel caso di contrazione del virus.

Non avendo argomentato a sufficienza le considerazioni preoccupanti contenute nella citata circolare n.13, con successiva propria nota del 15 maggio 2020, (**in allegato**) l'Inail, precisa ora che **l'infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato automaticamente alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro.**

Questo, infatti, *risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.*

Nella nota, in specifico, si legge che sono diversi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Pertanto, il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo per aver causato l'evento dannoso.

Al riguardo, secondo l'Istituto, la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all'andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

I documenti tecnici elaborati dall'Inail e dall'Istituto superiore di sanità e approvati dal Comitato tecnico scientifico presso la Protezione civile ai fini delle valutazioni delle autorità politiche o delle parti sociali, non rappresentano norme precettive, ma autorevoli raccomandazioni sulle misure da adottare per il contenimento del virus.

Come si evince dalla presente disamina, la citata circolare n. 13, seguita dalla nota in commento, ha determinato una situazione alquanto complessa e tale da rendere necessari ulteriori chiarimenti al riguardo, come già anticipato dalle autorità preposte.

Ciò che deve assicurare le cooperative associate, in ogni caso, è senz'altro la consapevolezza di essere aderenti ai protocolli anti contagio vigenti e l'applicazione con scrupolo delle norme prevenzionistiche prescritte dal D.lgs. n. 81 del 2008.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

Nota INAIL del 15 maggio 2020